

Bilancio di previsione 1992 - Assestamento

ARTICOLO 1

(Variazione dello Stato di previsione della entrata e della spesa)

1. Gli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa della parte "Entrata" del bilancio per l'anno 1992 sono modificati come da prospetto allegato B).

ARTICOLO 2

(Variazioni delle risultanze finali)

1. Le variazioni di cui all'art. 1 della presente legge modificano il bilancio di previsione 1992 nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

Residui	
Entrata in aumento	1.034.236.202.992
in diminuzione	122.377.270.321
totale	911.858.932.671
Spesa in aumento	737.438.967.777
in diminuzione	122.377.270.321
totale	911.858.932.671
Totale generale in aumento	296.797.235.215
in diminuzione	85.003.922.565
totale	381.801.157.780
Competenza	
Entrata in aumento	1.407.731.002.545
in diminuzione	622.388.279.161
totale	785.342.723.384
Spesa in aumento	1.409.691.002.545
in diminuzione	624.348.279.161
totale	785.342.723.384
Totale generale in aumento	1.960.000.000
in diminuzione	1.960.000.000
Cassa	
Fondo cassa al 31/12/1991	
in aumento	291.112.411
totale	291.112.411
Entrata in aumento	1.962.649.101.891
in diminuzione	130.195.750.000
totale	1.832.453.351.891
Somma attiva in aumento	1.962.940.214.302
in diminuzione	130.195.750.000
totale	1.832.744.464.302
Spesa in aumento	1.967.261.506.013
in diminuzione	134.517.041.711

totale	1.832.744.464.302
Totale generale in aumento	4.321.291.711
in diminuzione	4.321.291.711

ARTICOLO 3

(Autorizzazioni di spesa per l'anno 1992)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della LR 9/4/1990, n. 40 le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

ARTICOLO 4

(Allegati al bilancio - Mutui)

1. Al prospetto dei mutui già autorizzati dalla LR 21/5/1992 n. 20 e successive variazioni ed indicati nell'allegato II - 1) al bilancio 1992 sono apportate le modifiche di cui all'allegato C alla presente legge.

ARTICOLO 5

(Mutui)

1. L'art. 9 della LR 21/5/1992 n. 20 e successive variazioni e' sostituito dal seguente:

"Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1992 e' approvato in L. 162.331.291.905.

2. La Giunta Regionale e' autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti con Istituti di credito a norma dell'art. 36 della LR 6/5/1977 n. 28 e successive modificazioni negli esercizi precedenti che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

3. La Giunta Regionale e' autorizzata altresì a contrarre, nell'esercizio 1992 mutui e prestiti per i seguenti importi e per le finalità di seguito indicate:

- L. 162.331.291.905 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalità indicate nell'allegato II) 1);
- L. 70.000.000.000 quale importo massimo per la estrazione anticipata dei mutui di cui al secondo comma, comprensivo del debito residuo dei predetti mutui e degli oneri contrattualmente previsti per la risoluzione anticipata dei finanziamenti stessi.

4. I mutui di cui al terzo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale non superiore al 16,00% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1/1/1993.

5. In caso di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento determinata in L. 29.200.000.000 derivante, nel corso dell'ammortamento dalla variabilità del tasso e dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.

6. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria nel modo seguente:

- a) per quanto concerne gli oneri derivanti da nuovi mutui contratti per l'estinzione anticipata autorizzata ai sensi del secondo comma, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti per far fronte agli oneri conseguenti ai mutui di cui con il presente articolo viene autorizzata l'estinzione anticipata;
- b) per quanto riguarda gli oneri derivanti per gli anni 1993 e 1994 dai mutui per la copertura del disavanzo per l'esercizio 1992 mediante gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

7. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 1994 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 6

L'art. 8 della LR 21/5/1992, n. 19 e' sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della LR 26 del 24/5/1991 e successive variazioni e' aumentata di L. 1.500.000.000.

Al bilancio pluriennale 1992/94 fa carico la spesa di L. 2.500.000.000 ripartita quanto a L. 1.500.000.000 sul bilancio 1992, di cui L. 1.000.000.000 proveniente da precedente autorizzazione, quanto a L. 500.000.000 sull'anno 1993 e lire 500.000.000 sull'anno 1994."

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione 1992 - Assestamento

<Si omette la pubblicazione delle tabelle di bilancio>